

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
13/02/2018
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (2018-2020)**

Azienda Multiservizi Casalese SpA – AMC SpA

Indice:

- 1. Definizioni**
- 2. Premessa metodologica**
- 3. Modalità di adozione del Piano**
- 4. Misure di prevenzione della corruzione**
- 5. Programma della Trasparenza e dell'Integrità. Misure ai sensi del d.lgs. 33/2013 s.m.i.**
- 6. Misure ulteriori**
- 7. Interazione tra PTPCT e Mog. 231/2001**
- 8. Interventi svolti nel 2017**
- 9. Pianificazione degli interventi nel triennio 2018-2020**
- 10. Pubblicazione**
- 11. Allegati**

1 – Definizioni

Ai fini del presente documento si intendono:

- **PTPCT:** Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza
- **DG:** il Direttore Generale della Società ai sensi del Titolo III Capo V dello Statuto sociale
- **REFERENTE:** Referente Unico del RPCT coincidente con l'Assistente Legale della Società
- **RESPONSABILI DI SERVIZIO:** Responsabili dei vari servizi aziendali amministrativi e tecnici titolari dei flussi comunicativi che interagiscono con il RPCT e il Referente per l'attuazione delle misure di al D.Lgs. 33/2013 s.m.i e alla Legge 190/2012 s.m.i..
- **PNA:** Piano Nazionale Anticorruzione
- **ODV:** Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i
- **OIV:** Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del D.Lgs. 150/2009
- **MOG 231:** modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.

- **Codice Etico:** codice di comportamento adottato nel contesto dell'attuazione del MOG 231
- **ANAC/Autorità:** Autorità Nazionale Anticorruzione
- **D.Lgs. 231/2001:** *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* del 08/06/2001.
- **L. 190/2012:** *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* del 06/11/2012.
- **D.Lgs. 33/2013:** *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* del 14/03/2013.
- **D.Lgs. 39/2013:** *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* del 08/04/2013.
- **L. 114/2014:** *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"* del 11/08/2014.
- **L. 124/2015:** *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* del 07/08/2015.
- **D.Lgs. 97/2016:** *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* del 23/06/2016.
- **D.Lgs. 175/2016:** *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* del 19/08/2016.
- **D.lgs. 100/2017:** *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* del 16/06/2017.
- **L. 179/2017:** *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* del 30/11/2017.
- **AMC/Società:** Azienda Multiservizi Casalese SpA – AMC SpA
- **Garante Privacy:** il Garante per la Protezione dei Dati Personali
- **CDA:** il Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del Titolo III Capo II dello Statuto della Società
- **Presidente/Presidente del CDA:** il Presidente della Società ai sensi del Titolo III Capo III dello Statuto della Società
- **RASA:** Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante
- **AUSA:** Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

2 - Premessa metodologica

Con la Legge 190/2012 è stato introdotto nell'ordinamento italiano un sistema organico di norme relative alla prevenzione della corruzione, basato su un'articolazione a due livelli del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione. Il primo livello, quello nazionale, attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione detta norme generali e provvedimenti di competenza dell'Autorità volti a definire il quadro normativo entro cui operare. Il secondo livello, quello decentrato, si compone dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione elaborati da ciascuna amministrazione/ente, che hanno l'obiettivo di effettuare un'analisi ed una valutazione dei rischi specifici di corruzione indicando conseguentemente gli interventi organizzativi aziendali volti a prevenirli.

Tale impostazione garantisce un'uniformità complessiva del sistema a livello nazionale e contemporaneamente piena autonomia in capo ai singoli soggetti di scegliere le soluzioni più efficaci ed efficienti da attuare nella propria realtà. L'adozione di tali misure si configura come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti adottati vengono modificati, migliorati o sostituiti in relazione al riscontro ottenuto dalla loro applicazione, tutto questo sulla scorta di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione.

Il presente Piano triennale, sulla base delle disposizioni vigenti e sulla scorta di quanto già attuato con il precedente piano triennale, è finalizzato all'implementazione delle misure volte a prevenire il rischio corruttivo all'interno della Società per mezzo di attività giudicate necessarie anche attraverso la revisione dell'analisi dei rischi potenziali.

2.1 - Normativa

La legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto una serie di strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, ponendo di basi per un sistema organico il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione più ampio rispetto a quello previsto dal D.Lgs. 231/2001, in quanto mira a prevenire qualsiasi comportamento - attivo o passivo - potenzialmente fonte di corruzione.

A livello nazionale, il primo provvedimento organico contenente il dettaglio degli adempimenti a carico dei soggetti destinatari, è stata la delibera Anac n. 72 dell'11 settembre 2013 che ha approvato, sulla base del documento predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (di seguito PNA 2013). Come sopra accennato, oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 - come inizialmente previsto dalla L. 190/2012 -

sono ricompresi tra destinatari della normativa anche gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Ogni amministrazione/ente definisce un Piano triennale di prevenzione della corruzione che, sulla scorta delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Nel 2013 è stato emanato il D.Lgs. 33/2013 in materia di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* attuativo dei principi e dei criteri di delega previsti dall'art 1 comma 35 della L. 190/2012 che riordina e integra in un unico corpo legislativo le numerose disposizioni in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni. Tra le novità più rilevanti introdotte nel testo di legge si segnala: l'istituzione del diritto di accesso civico, l'obbligo di predisporre e pubblicare il Piano triennale per la trasparenza, l'obbligo di nominare il Responsabile della trasparenza, l'obbligo di inserire nella home page del sito istituzione dell'amministrazione/ente un'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Un ulteriore decreto attuativo che ha dato seguito alle disposizioni già previste nella L. 190/2012 è stato il D.Lgs. 39/2013 che stabilisce disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati di controllo pubblico.

Con l'emanazione della L. 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, gli enti di diritto privato partecipati o controllati dalle Pubbliche Amministrazioni sono diventati destinatari di misure di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza; tale intervento legislativo ha lo scopo di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione.

Nel corso del 2015 Anac ha emanato la Determinazione n. 8 del 17/06/2015 *“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* con la finalità di orientare tutte le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, nell'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza facendo sì che la stessa non si limitasse ad essere un mero adempimento burocratico ma venisse calata nella realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi.

Successivamente con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015, l'Autorità ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA 2013. In attesa del nuovo Piano si è voluto segnalare alle amministrazioni la necessità di concentrarsi sulla

effettiva individuazione e attuazione di misure proporzionate al rischio, coerenti con la funzionalità e l'efficienza, concrete, fattibili e verificabili quanto ad attuazione e ad efficacia. Nel documento si opera una ricapitolazione dei soggetti tenuti all'adozione delle misure anticorruzione: per le amministrazioni e gli enti pubblici attraverso i Piani triennali; per gli enti di diritto privato in controllo pubblico attraverso misure integrative a quelle adottate con il d.lgs. n. 231 del 2001. Particolare attenzione, inoltre, è dedicata al ruolo e alla garanzia della posizione dei Responsabili della prevenzione della corruzione nei loro rapporti con gli organi di indirizzo politico-amministrativo e con l'intera struttura dell'amministrazione.

Nell'anno 2016 è stato emanato il D.lgs 97/2016 - elaborato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della L. 124/2015 - in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che modifica e integra la L. 190/2012 e il D. Lgs. 33/2013. Le principali novità introdotte dal decreto citato riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, i contenuti e il procedimento di approvazione del PNA e - in materia di trasparenza - la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni, unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti ed informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Anac con Delibera n. 831 del 30/08/2016 ha pubblicato il testo definitivo del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (c.d. PNA 2016). Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare o ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi ed è il primo predisposto e adottato dall'Autorità ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Il PNA 2016 è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute e persegue l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni in materia di anticorruzione e si intende integrato con quanto già previsto nell'aggiornamento al Piano del 2015 (Determinazione n. 8 del 17/06/2015) anche relativamente all'impostazione della gestione del rischio. Il nuovo PNA 2016 si compone di una prima "Parte Generale" dove vengono selezionate le modalità di stesura dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e di una "Parte speciale" di approfondimento su specifiche materie che coinvolgono diversi soggetti e amministrazioni ("Piccoli Comuni, Città Metropolitane, Ordini e Collegi Professionali, Istituzioni Scolastiche, Tutela e valorizzazione dei Beni Culturali, Governo del Territorio, Sanità"). Il nuovo Piano è caratterizzato da una forte spinta all'inquadramento dell'attività della trasparenza entro il perimetro di un processo che deve intendersi, nelle società in controllo pubblico, limitato all'attività di pubblico interesse ed elemento principalmente di natura organizzativa, finalizzato al coinvolgimento e alla responsabilizzazione delle risorse interne. In proposito l'Autorità riprende quanto disposto dal D.Lgs. 97/2016 richiamando la necessità che

vengano espressamente individuati all'interno del PTPCT i soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati oggetto di trasparenza sui quali il RPCT ha l'obbligo di vigilare ai fini del corretto svolgimento delle misure previste.

Alla luce del contesto normativo di riferimento, la strategia nazionale è finalizzata a ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione attraverso un'analisi il più possibile puntuale delle singole realtà di riferimento chiamate ad attivare gli strumenti preventivi. Importanti disposizioni sono state introdotte con il D.Lgs. 175/2016 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, modificato con il D.Lgs. 100/2017, cui il D.Lgs. 33/2013 fa rinvio per le definizioni di società in controllo pubblico, di società quotate e di società in partecipazione pubblica.

Alla luce dei provvedimenti sopracitati era pertanto necessario aggiornare la determinazione n.8/2015, tenendo conto delle diverse categorie di soggetti pubblici e privati individuate dalla novellata disciplina. Con Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 l'Autorità ha emanato *"le nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*. Tale provvedimento oltre a chiarire l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 97/2016 (correttivo del D.Lgs. 33/2013), comprendendo anche le società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico Partecipate), prevede che:

1. le misure di prevenzione della corruzione, elaborate dal RPCT in collaborazione con l'ODV e adottate dall'Organo di Indirizzo della società, debbano essere inserite in un documento unitario oppure in un'apposita sezione del MOG 231;
2. venga data adeguata pubblicità delle misure, sia all'interno della società, con modalità definite autonomamente, sia all'esterno con la pubblicazione sul sito web istituzionale;
3. le misure abbiano i seguenti contenuti minimi:
 - individuazione e gestione dei rischi: le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare le aree/settori più a rischio corruzione;
 - sistema di controlli: è opportuno un coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs. 231/2001 e quelli per la prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012, nonché quello tra le funzioni di RPCT e degli altri organi di controllo;

- codice di comportamento: le società devono integrare il codice di comportamento o codice etico con la parte relativa alla prevenzione dei reati corruttivi;
 - verifica di incompatibilità e inconferibilità per gli incarichi amministrativi e dirigenziali: è previsto che la società adotti un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità/inconferibilità nei confronti dei titolari di incarichi di amministratore.
 - attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici: la società adotta misure necessarie al fine di evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto nei confronti delle società stesse;
 - formazione: la società deve definire i criteri per erogare la formazione in materia di anticorruzione;
 - tutela del dipendente che segnala illeciti: la società adotta misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare illeciti di cui viene a conoscenza;
 - rotazione del personale o misure alternative al fine di ridurre al minimo eventi corruttivi.
4. che le richieste di accesso civico possono riguardare anche dati e documenti che non siano già oggetto di obblighi di pubblicazione (FOIA);
5. nel caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicuri che le stesse adottino misure di prevenzione di cui alla L. 190/2012.

Con Delibera n. 1208 del 22/11/2017 Anac approva l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione il quale si concentra su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della normativa *de qua*, la delibera rimanda alla Determinazione n. 1134 del 08/11/2017.

3 - Modalità di adozione del Piano

Il presente PTPCT 2018-2020 è stato elaborato partendo dal precedente Piano e tenendo conto dei recenti interventi normativi in materia nonché del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 elaborato dall'Autorità. Il Piano identifica il livello di esposizione della società al rischio corruzione e dispone le misure organizzative volte alla sua concreta prevenzione ovvero a creare un sistema per la gestione globale del rischio corruttivo.

Il presente documento viene adottato dall'azienda su proposta del Responsabile Prevenzione Corruzione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 13/02/2018 pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione "Società trasparente" sottosezione "disposizioni generali".

Più in particolare il Piano ha l'obiettivo di:

- identificare, anche per mezzo dell'attività di audit, le aree a rischio corruzione e i relativi processi, partendo dalla mappatura e diagnosi degli stessi al fine di giungere alla valutazione dei rischi; a tal fine, l'analisi dei rischi anticorruzione si integra con quella effettuata ai fini del Modello 231;
- identificare le azioni concrete da porre in atto per la riduzione del rischio corruzione ed in generale il malfunzionamento dell'organizzazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite al personale;
- identificare gli obiettivi formativi specifici per il personale in materia di legalità e prevenzione della corruzione.

L'individuazione delle azioni indicate nel presente piano tiene conto delle aree e delle relative attività a rischio, delle misure di prevenzione identificate nel Piano Nazionale Anticorruzione e nelle linee guida ANAC nonché delle ulteriori aree e misure predisposte dall'Azienda.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nominato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 15 in data 21/07/2016, svolge il ruolo di proponente del presente piano nonché di vigilante della sua concreta attuazione.

3.1 - Soggetti preposti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza

I soggetti che all'interno della Società concorrono alla prevenzione della corruzione e garantiscono l'assolvimento degli adempimenti previsti sono stati individuati sulla base della normativa vigente in materia.

3.1.1 - Consiglio di Amministrazione

L'organo amministrativo della Società nomina il RPCT e delibera l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché gli indirizzi di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

3.1.2 - Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha il compito di dare attuazione alle strategie aziendali finalizzate alla prevenzione della corruzione all'interno della Società.

La figura del RPCT è stata toccata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 con il quale è stato unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza così da rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

In considerazione del dettato di cui all'art. 1 co. 7 della Legge 190/2012 e alla Determinazione Anac n. 8 del 17/06/2015 – il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 15 in data 21/07/2016 ha nominato quale RPCT il Dirigente Amministrativo della Società, già Direttore Generale f.f. Sig.ra Maria Gabriella Cressano.

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., il RPCT nella sua funzione di Responsabile per la trasparenza assicura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Al RPCT spetta inoltre:

- effettuare aggiornamenti annuali del PTPCT nell'ambito del triennio;
- redigere a cadenza semestrale n. 2 rapporti al CDA in ordine allo stato di attuazione del PTPCT che segnali ogni criticità e attività correlata con riferimento all'aggiornamento dei dati relativi alla pubblicazione obbligatoria e all'aggiornamento dei flussi, con previsione dell'obbligo di comunicazione tempestiva di ogni modifica e variante rispetto all'assetto della trasparenza di ciascun settore di cui al sistema dei Responsabili di servizio;
- tenere almeno n. 1 riunione con il Referente unico e i Responsabili di servizio per l'ottimale pianificazione degli adempimenti di cui al PTPCT e normativa connessa;
- tenere n. 1 riunione almeno annuale con l'Organismo di Vigilanza;
- effettuare verifiche a campione e puntuali con riferimento all'area di competenza del singolo Responsabile di servizio;

- comminare possibili sanzioni attraverso il richiamo al Codice Etico circa le condotte del Referente e dei Responsabili di servizio;
- effettuare la ricognizione degli obblighi circa gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i., rispettando l'esercizio dell'onere di segnalazione previsto dalla stessa legge;
- effettuare l'alta sorveglianza circa l'adozione degli adempimenti previsti dal PTPCT ulteriori rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Il RPCT è tenuto a compilare annualmente la Relazione prevista dall'art. 1 comma 14 della legge n. 190/2012 s.m.i e dal PNA 2013 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. Sulla base delle indicazioni fornite da Anac (Comunicato del Presidente dell'Autorità del 06/12/2017), il RPCT della Società provvede ogni anno, nei termini stabiliti dall'Autorità, ad adempiere a tale attività, pubblicando la relazione sul sito internet aziendale nella sottosezione "altri contenuti – corruzione" della sezione "Società trasparente".

3.1.3 - Il Referente Unico e i Responsabili di servizio

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, al fine di una migliore applicazione della normativa prevista in ambito anticorruzione, il RPCT, individua un sistema di Referenti chiamati a svolgere, nelle proprie aree di competenza, la promozione di attività di prevenzione della corruzione, il monitoraggio sull'attività svolta dal personale e la rendicontazione di tale attività al RPCT.

Sulla base di questa previsione il RPCT ha individuato un Referente con funzioni di supporto allo stesso RPCT nella sua attività di redazione, attuazione e monitoraggio del Piano, attraverso il coordinamento dei diversi Responsabili di servizio che sono identificati come segue:

- Settore Amministrativo: Contabilità generale, Ufficio Qualità Ambiente, Ufficio Acquisti e Magazzino, Settore Appalti e Personale, Ufficio Informatico;
- Settore Tecnico: i responsabili dei singoli servizi e del settore prevenzione e protezione.

Al fine di monitorare l'attuazione del Piano e verificare la puntualità/correttezza degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 s.m.i., il Referente effettua quadrimestralmente una verifica con i Responsabili di servizio; di ogni verifica viene

redatto il relativo verbale sottoscritto dal Referente e dai Responsabili coinvolti, che viene trasmesso al RPCT che lo sottoscrive per presa visione.

Per mezzo del Referente sono garantiti i flussi di comunicazione tra l'RPCT e i Responsabili e tra RPCT e l'Organismo di Vigilanza (ODV), ferma restando la possibilità di colloqui diretti.

3.1.4 - Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Il RPCT è tenuto a individuare il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) - soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'ambito dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) - e a indicarne il nominativo all'interno del PTPCT.

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza, in funzione di prevenzione della corruzione, con la precisazione che, in caso di mancata nomina, ANAC si riserva di esercitare il "potere di ordine" nei confronti dell'organo amministrativo di vertice considerato il soggetto più idoneo a rispondere dell'eventuale mancata nomina.

Di recente l'Autorità ha constatato che il numero di RASA, abilitati ad operare rispetto all'AUSA è risultato estremamente esiguo, pertanto con Comunicato del Presidente Anac del 20/12/2017 *"Richiesta ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)"* si richiamano gli RPCT a verificare che il RASA, indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, si sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28/10/2013. Il RPCT è tenuto altresì a comunicare tempestivamente all'Autorità gli impedimenti che hanno determinato la mancata individuazione del RASA nel PTPC ed il perdurare degli stessi.

La Società ha da tempo adempiuto a tale obbligo nominando con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19/12/2013 quale RASA la Sig.ra Graziella Tribocco, dipendente Amc; l'Autorità ne ha comunicato l'abilitazione in data 20/05/2014.

3.1.5 - I dipendenti

I dipendenti dell'Azienda partecipano al processo di gestione del rischio osservando le misure contenute nel presente Piano e segnalando le situazioni di illecito. I dipendenti che segnalano illeciti sono tutelati in applicazione del principio di whistleblowing introdotto con la L. 190/12 (di cui al punto 4.3 del presente piano).

Inoltre il Codice Etico predisposto dalla Società prevede uno specifico obbligo in capo al personale relativamente al rispetto delle misure di prevenzione della corruzione.

3.1.6 - Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione sono quei soggetti cui il comma 8-bis dell'art. 1 della L. 190/2012 attribuisce, nelle pubbliche amministrazioni, la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare l'adeguatezza delle misure adottate in ambito anticorruzione e trasparenza. Tuttavia, stante il mancato rinvio dell'art. 16 comma 2 del d.lgs. n. 150 del 2009 all'art. 14 dello stesso decreto, le Regioni, gli enti locali e i rispettivi enti, nonché le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, hanno facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2009 indicate nel citato art. 16 (vedi anche Faq Anac 1.2 relative agli OIV). Alla luce di quanto sopra Amc ha individuato RPCT quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di attestazione e vigilanza di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2009.

3.1.7 - Organismo di Vigilanza (OdV)

Nell'ambito del sistema di controllo istituito in conformità al D.Lgs. 231/2001 recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, il Consiglio di Amministrazione nomina un Organismo di Vigilanza cui spetta il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi curandone l'aggiornamento.

Attraverso l'attività di costante monitoraggio, l'OdV della società vigila sull'effettività del modello, disamina circa l'adeguatezza del medesimo e ne cura l'aggiornamento dinamico segnalando, laddove sussistenti, le violazioni accertate circa il medesimo. La sua funzione di vigilanza si sostanzia di un'attività reportistica periodica nei confronti dell'organo di indirizzo che lo ha nominato.

Al fine di garantire il suo ruolo di vigilante, l'organismo si compone di soggetti che garantiscano autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità di azione. Il rapporto sinergico tra l'OdV e RPCT, realizzabile attraverso la possibilità di un continuo scambio e periodiche riunioni, per una più pregnante azione garantista in materia di prevenzione, tanto più se si considera che il Referente Unico partecipa all'OdV

4 - Misure di prevenzione della corruzione

4.1 - Monitoraggio e aggiornamento del PTPCT

Il RPCT monitora costantemente l'attuazione del Piano e valuta la sua adeguatezza ed efficacia ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi e di rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Il monitoraggio è svolto con il supporto del Referente che coordina, in ambito anticorruzione, i vari Responsabili di Servizio. Il Referente si riunisce quadrimestralmente con i Responsabili di Servizio per verificare il corretto svolgimento delle attività relative alla pubblicazione dei dati obbligatori ex D.Lgs. 33/2013 s.m.i., dandone rendicontazione al RPCT mediante relazione sottoscritta dal Referente e dai Responsabili.

Al fine di monitorare il rispetto delle norme in materia di anticorruzione, è stato predisposto dalla Società un piano di audit da effettuarsi a campione su processi ritenuti particolarmente sensibili. L'attività di auditing è finalizzata al monitoraggio costante del PTPCT e alla rivalutazione delle aree a rischio impostando l'analisi per processi e non per funzioni. Tale attività sarà svolta da un auditor esterno esperto in materia, dal Referente e dall'incaricato degli audit aziendali e dell'attività verrà data puntuale rendicontazione al RPCT. Sulla scorta delle rendicontazioni presentate dal Referente, il RPCT valuterà l'opportunità di misure ulteriori di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Tale controllo consentirà di aggiornare il PTPCT con cadenza almeno annuale. L'aggiornamento, a cura del RPCT, verrà predisposto tenendo in considerazione le attività e le iniziative di controllo dell'Organismo di Vigilanza, per quanto attiene alle materie di interesse comune.

4.2 - Accesso Civico

Con il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, è stata introdotta una doppia forma di accesso civico: una ai documenti per i quali vi è un obbligo di pubblicazione e un'altra per quelli in cui tale obbligo non sussiste (FOIA). Nel secondo caso l'esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione sia dal lato soggettivo del richiedente che può formulare la richiesta a prescindere da qualsiasi motivazione, sia dal punto di vista oggettivo in quanto l'art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. nega il diritto di accesso quando questo costituisce un pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato come disciplinato dall'articolo in questione.

Con riferimento a tale istituto la Società si è adoperata adottando Regolamento sull'accesso civico con relativi moduli di istanza, sia per l'accesso civico semplice che per

quello generalizzato; tali documenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale alla voce “Accesso civico” della sezione “Società trasparente”.

4.3 - Segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (whistleblowing)

La Determinazione Anac n. 6/2015 prevedeva l'opportunità di inserire una disciplina aziendale in materia di segnalazione di illeciti; nel dettaglio l'Autorità evidenziava che, nell'ambito del Piano di prevenzione della corruzione deliberato dall'organo di indirizzo, le amministrazioni dovevano prevedere la procedura di gestione delle segnalazioni definendone ruoli e fasi. In tale procedura il ruolo di RPCT era centrale essendo destinatario delle segnalazioni nonché il soggetto competente a svolgere l'istruttoria sui fatti segnalati.

Alla luce di ciò nel 2016 la Società ha adottato il regolamento relativo le *“Procedure per le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti”* con relativo modulo di segnalazione, entrambi pubblicati sul sito istituzionale della Società nella sezione Società Trasparente, sottosezione Altri Contenuti – Corruzione e resi accessibili ai dipendenti tramite l'affissione nelle bacheche aziendali.

In particolare il regolamento prevede che:

- le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di essa circa il presente PTPCT;
- RPCT valuta la fondatezza delle segnalazioni ricevute attraverso l'attività che ritiene più opportuna, attivando se del caso, presso le autorità competenti e/o le figure aziendali apicali;
- la Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante, purché le segnalazioni risultino veritiere e utili a verificare comportamenti non conformi rispetto a quanto previsto dalle procedure aziendali, dal Piano e dalla legge vigente;
- è vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni al RPCT; la Società, in ogni caso, si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere;
- RPCT e i soggetti che collaborano nelle attività (Referente e Responsabili di Servizio) sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza in funzione del loro incarico.

A riprova della volontà del legislatore di tutelare il segnalante, in data 29/12/2017 è entrata in vigore la Legge n.179/2017 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* che apporta modifiche al D.Lgs. 165/2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e al D.Lgs. n. 231/2001 (per il settore privato). Il nuovo provvedimento garantisce la tutela del soggetto che denuncia episodi di corruzione o altri illeciti di cui sia venuto a conoscenza sul posto di lavoro, prevedendo pesanti sanzioni a carico di chi adotta provvedimenti o comportamenti pregiudizievoli verso il denunciante in ragione della sua segnalazione. Alla luce del citato provvedimento la società adeguerà al medesimo i documenti del MOG 231 avendo il presente Piano già recepito i principi di tutela del segnalante .

4.4 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Il D.Lgs. 39/2013, contenente *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49, 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”* impone agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, di verificare:

- all'atto del conferimento dell'incarico, la sussistenza di eventuali condizioni di inconferibilità di cui al capo II, III e IV del suddetto decreto nonché in vigore di mandato, di cause di incompatibilità secondo quanto previsto nel capo V, VI;
- annualmente, la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti di titolari di incarichi previsti nei capi V e VI del medesimo decreto.

La Società, nell'anno 2015, ha adottato il regolamento ex D.lgs. 39/2013 per la verifica dei casi di inconferibilità ed incompatibilità pubblicato nella sottosezione *“Cariche sociali”* della sezione *“Società trasparente”* del Sito istituzionale e provvede annualmente alla raccolta delle dichiarazioni dei soggetti chiamati al rilascio delle stesse con la conseguente pubblicazione sul sito aziendale nella sottosezione di cui sopra.

4.5 - Rotazione e formazione del personale

La rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all'ANAC *«procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori*

particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari».

Secondo quanto previsto dalla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 - PNA 2016 - la rotazione del personale è considerata una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa a causa della permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. Non sempre, però, la fattispecie della rotazione è applicabile all'interno delle amministrazioni soprattutto se si parla di società di piccole/medie dimensioni, come Amc spa. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi più a rischio di corruzione. Infatti il PNA 2016 dispone che *“Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni””.*

Alla luce di tali considerazioni Amc, data la sua struttura organizzativa, non applica la rotazione quale misura di prevenzione della corruzione, ma valorizza la formazione dei dipendenti contribuendo così a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività evitando che la concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto esponga l'amministrazione al rischio di comportamenti scorretti; in quest'ottica Amc redige un piano preventivo annuale di formazione da erogare ai dipendenti e successivo piano consuntivo per verificarne l'efficacia della medesima.

5 - Programma della Trasparenza e dell'Integrità. Misure ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Con riferimento alle singole norme in materia di obblighi di pubblicazione e trasparenza ritenute applicabili, si osserva preliminarmente che AMC ha da sempre promosso la trasparenza mediante l'istituzione e il continuo aggiornamento del proprio sito istituzionale e adeguandosi alla normativa.

La Società, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 33/2013 s.m.i. e della L. 114/2014 aveva già attivato spontaneamente nel proprio sito un'apposita sezione dedicata alla pubblicità finalizzata alla trasparenza, pubblicando le informazioni indicate dai commi 15 e ss.

dell'art. 1 L. 190/2012 s.m.i., limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

A seguito dell'emanazione dei provvedimenti sopracitati e in attuazione di quanto previsto nel Piano adottato nel 2015, la Società ha adempiuto agli obblighi di trasparenza, pubblicando sul sito istituzionale nella sezione "Società trasparente" i dati richiesti dalla normativa vigente e in particolar modo dal D.lgs. 33/2013 s.m.i. e dal successivo D.Lgs. 97/2016. Quest'ultimo provvedimento ha inoltre disposto che al Responsabile della Prevenzione della Corruzione venissero attribuiti i compiti e le responsabilità previste per il Responsabile della Trasparenza così da potenziare al massimo, attraverso la sinergia dei ruoli, l'efficacia dell'azione del medesimo in senso preventivo.

Il Referente in occasione delle riunioni trimestrali con RPCT rendiconta anche in merito agli adempimenti di trasparenza attraverso il monitoraggio mensile del sito aziendale.

6 – Misure ulteriori

Oltre alle misure obbligatorie previste dalla normativa anticorruzione e trasparenza l'azienda, al fine di meglio attuare comportamenti volti a garantire il più alto livello di prevenzione di corruzione e trasparenza, ha previsto misure attuative ulteriori rispetto a quelle normate.

In particolare è previsto che:

- il RPCT, tenuto per legge alla rendicontazione annuale ai sensi all'art. 1 comma 14 della L. 190/2012, rediga inoltre due rapporti a cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione così da fornire una puntuale e tempestiva rendicontazione sull'attuazione delle misure previste;
- il Referente, in collaborazione con l'incaricato degli audit aziendali e il consulente esterno esperto in materia, conduca una serie di audit di cui cura rendicontazione a RPCT e all'organo di indirizzo; tale attività verrà perpetrata nel prossimo triennio;

costante formazione esterna e certificata a RPCT e Referente, interna e verificata a Responsabili di Servizio e al personale aziendale,

7 - Interazione tra PTPCT e Mog. 231/2001

7.1 - Il Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 della Società

Amc S.p.A, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nell'espletamento delle attività, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere, sin dal 2010, all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, indispensabile strumento di *corporate governance*, atto a diffondere regole e precetti condivisi dal personale aziendale e da tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto delle Società.

Amc S.p.A. ha adottato in prima applicazione - con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 17/11/2009 - il proprio Modello e successivamente, adeguandosi alle modifiche legislative e procedurali intervenute, ne ha aggiornato i contenuti.

Il Modello descrive il funzionamento della Società e rappresenta il regolamento generale aziendale che raccoglie un insieme di principi e regole che devono:

- incidere sui comportamenti dei singoli, della Società e sulle modalità con le quali la stessa si relaziona verso l'esterno;
- caratterizzare i regolamenti e le procedure operative che recepiscono i contenuti prescrittivi del Modello (principi di comportamento e protocolli di controllo);
- rappresentare il costante riferimento per l'esecuzione dei controlli finalizzati a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il Modello è costituito da:

- una Parte Generale;
- cinque Parti Speciali:
 - a) Reati contro la PA;
 - b) Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - c) Reati Societari;
 - d) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-septies del Decreto;
 - e) Reati Ambientali.

- il Codice Etico; ;
- la mappatura delle aree a rischio.

Per vigilare sul rispetto delle disposizioni del Modello e sulla sua efficacia di funzionamento, l'Organismo di Vigilanza effettua - oltre alla vigilanza nel caso di segnalazioni pervenute - verifiche programmate.

L'attuale sistema di prevenzione della corruzione di A.M.C. S.p.A. poggia principalmente su:

- il presente Piano;
- le disposizioni previste dal Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 per le aree a rischio coincidenti;
- il Codice Etico;
- le procedure aziendali relative alla gestione delle attività sensibili;
- la formazione del personale;
- gli audit condotti nelle aree a maggior rischio corruttivo;
- il costante flusso informativo tra ODV e RPCT e tra questi ultimi e l'Organo Amministrativo.

7.2 - Coordinamento del PTPCT con il MOG 231 in AMC

Il collegamento fra il MOG 231 ed il PTPCT si fonda sulla sostanziale affinità fra i due che ha radici sia di natura giuridica, in quanto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs. 231/2001 di cui il MOG 231 è parte essenziale e deve ricondursi all'esercizio della delega di cui all'art. 11 l. 29 settembre 2000 n. 300 in materia di lotta alla corruzione che di natura tecnica considerate le analogie tra Modello e Piano (prevenzione dei reati, mappatura delle aree a rischio, valutazione dei rischi ecc.)

Il PTPCT stabilisce le iniziative volte a garantire l'obiettivo di cui al d.lgs. 33/2013 s.m.i. sostanzialmente per differenza rispetto al presidio di cui al MOG 231 per includere non solo le fattispecie di reato di cui al Titolo II del Codice Penale che non trovano presidio nel MOG 231/2001 ma anche le situazioni di malfunzionamento a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero per interferenze di soggetti terzi.

Amc ha deciso di separare in due documenti distinti il MOG 231 e il PTPCT, affiancando al MOG 231 la mappatura operata per differenza secondo gli indirizzi contenuti nel PNA.

Tuttavia, l'attuale mappatura elaborata partendo da un'analisi per reato, verrà rivista in un'ottica di analisi per processi.

7.3 - Elenco delle misure di cui alla L. 190/2012 s.m.i. e al D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Le misure per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità sono identificate come segue:

- attuazione e aggiornamento costante del PTPCT ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e obblighi correlati;
- attribuzione al RPCT dei compiti di vigilanza rispetto alle ipotesi di reato mappate nella parte del PTPCT;
- verifica costante e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 39/2013 s.m.i. delle cause di incompatibilità e inconferibilità al momento della nomina e annualmente;

sensibilizzazione del personale aziendale mediante adeguamento del Codice Etico di cui al MOG 231 e accertamento della presa visione ed accettazione da parte del medesimo nonché formazione specifica a tutto il personale;

- adozione di opportuna procedura per la segnalazione degli illeciti;
- redazione e pubblicazione della relazione annuale dell'RPCT prevista ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012

Nel corso del 2015, è stato adottato il regolamento ex D.lgs. 39/2013 per la verifica dei casi di inconferibilità ed incompatibilità che è pubblicato nella sottosezione "Cariche sociali" della sezione "Società trasparente" del Sito istituzionale.

Nel 2016 è stata adottata la procedura di segnalazione degli illeciti e sono stati condotti audit su alcuni processi aziendali all'esito dei quali non sono emerse criticità particolari.

7.4 - Informative tra RPCT e ODV

Il piano di verifiche ai fini del MOG 231 per gli ambiti relativi alla corruzione - sulla base dell'attuale impostazione del sistema di controllo interno - deve essere definito in sinergia con quello ai fini della L. 190/2012 s.m.i. così da attivare un'azione di verifica congiunta tra l'ODV e il RPCT; l'impostazione deve garantire anche il contestuale scambio di informazioni.

Inoltre, il dovere di informativa tra l'ODV ed il RPCT deve estendersi alle criticità che abbiano attinenza con il tema della corruzione, rilevate a seguito di una investigazione speciale conseguente a determinati fatti occorsi o oggetto di iniziative giudiziarie e a qualsiasi segnalazione ricevuta in merito a comportamenti che risultino in contrasto con le disposizioni del Modello e del Piano in materia di reati di corruzione. A tal fine è previsto un incontro almeno annuale tra RPC e OdV.

lo scambio di informazioni coinvolgerà successivamente l'organo amministrativo attraverso gli strumenti di rendicontazione previsti nel Modello e nel presente Piano ma anche, ove necessario ed urgente, attraverso apposite informative *ad hoc* congiunte e non..

7.5 - Mappatura delle aree di rischio ed identificazione dei processi sensibili con riferimento alle ipotesi salienti sotto il profilo della lotta alla corruzione al di fuori del MOG 231 e misure di gestione del rischio.

7.5.1 - Principi generali

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 s.m.i., si è ritenuto di effettuare una analisi della realtà aziendale evidenziando i processi e le aree a maggior rischio di commissione di condotte che possano compromettere l'integrità della Società.

7.5.2 - Metodologia

Ai fini della mappatura delle aree e dei processi a rischio, l'approccio metodologico attualmente adottato prevede le seguenti fasi:

- esame e studio dell'assetto organizzativo aziendale, a mezzo dell'acquisizione della documentazione di riferimento (organigrammi, visure, deleghe, procure, mansionari etc.);
- esame e studio della procedimentalizzazione delle attività, a mezzo dell'acquisizione delle procedure interne adottate;
- esame e studio delle attività di fatto svolte dai rispettivi uffici e sedi, a mezzo di audit presso l'azienda finalizzati alla formalizzazione delle prassi interne con particolare riguardo alle funzioni che rivestono ruoli di vertice nei procedimenti a maggior rischio;

- conseguente mappatura dei processi e delle aree aziendali e individuazione di quelle a maggior rischio, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società.

La mappatura dei processi consiste nell'individuazione del contesto entro il quale deve essere svolta la valutazione del rischio, in modo da evidenziare le fasi delle quali si compone ed i responsabili di ciascuna di esse.

Pertanto, l'attività di mappatura è stata realizzata effettuando le seguenti attività:

- interviste alle risorse responsabili dei processi aziendali attivazione di meccanismi di consultazione con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza;
- identificazione, ricerca, individuazione e descrizione dei rischi;
- analisi del rischio, valutazione della probabilità che il rischio si verifichi e delle conseguenze che il rischio produce (cd. "probabilità" ed "impatto") per giungere alla determinazione del rischio, dato dalla moltiplicazione della media aritmetica del valore della probabilità e del valore dell'impatto (Rischio inerente = Probabilità complessiva*Impatto complessivo). Si precisa che il rischio di ciascun processo è stato così valutato:
 - 1 > rischio > 3 basso
 - 4 > rischio > 6 medio
 - 7 > rischio > 9 alto

Quanto sopra descritto sarà oggetto di revisione nel corso del triennio a venire attraverso una ridefinizione della mappatura delle aree a rischio per processi laddove la stessa è attualmente regolata per funzioni.

7.5.3 - Fattispecie analizzate

Le situazioni che potenzialmente potrebbero compromettere *"la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità"* paiono ravvisabili in tutti quei casi in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontra l'abuso del potere affidato ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati.

Tali ipotesi sono più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II Capo I del codice penale, ma anche le

situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

L'esito di tale mappatura si trova allegato.

8 – Interventi svolti nel 2017

Nell'anno 2017 sono stati svolti i seguenti interventi:

- adeguamento del “*Codice Etico aziendale per appalti di lavori, servizi e forniture*” alla normativa in materia di prevenzione della corruzione nei rapporti con i soggetti terzi ;
- inserimento nel Regolamento AMC Spa per l'assunzione del personale dei principi di prevenzione della corruzione, trasparenza, imparzialità e non discriminazione cui le selezioni del personale devono ispirarsi;
- audit in alcune delle aree considerate a maggior rischio corruttivo: gestione delle risorse umane, selezione del personale, magazzino, cantieri, contabilità lavori e manutenzione impianti/infrastrutture, concessioni cimiteriali;
- formazione condotta ad opera del Referente Unico - seguita da relativa verifica - sia ai coordinatori dei vari servizi che al personale impiegatizio e operativo della Società in materia di anticorruzione, trasparenza e Codice Etico aziendale;
- monitoraggio costante delle pubblicazioni obbligatorie effettuate sul sito internet aziendale ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. di cui è data evidenza al RPCT tramite la trasmissione mensile di apposito report;
- n. 2 rendicontazioni semestrali circa l'attuazione del PTPCT al Consiglio di Amministrazione da parte del RPCT;
- n. 1 incontro annuale tra ODV e RPCT;
- informatizzazione il flusso comunicativo tra i vari dipendenti, i Responsabili di Servizio e il Referente, l'Organismo di Vigilanza e lo stesso RPCT rendendo in questo modo maggiormente tracciabili e quindi trasparenti i rapporti tra i soggetti coinvolti.

9 - Pianificazione degli interventi nel triennio 2018-2020

Nell'ottica di dare attuazione concreta alle misure previste per garantire fattivamente quanto è necessario per prevenire fenomeni corruttivi - anche attraverso una puntuale ed esaustiva attività di trasparenza - nel corso del prossimo triennio RPCT, affiancato dalla struttura dei Responsabili di Servizio facenti riferimento, per quanto riconducibile al Piano, al Referente, opererà le seguenti attività:

- monitoraggio continuo e, se del caso, revisione di procedure, regolamenti, modelli, format e dichiarazioni, connessi all'attuazione della normativa di cui trattasi;
- prosecuzione delle attività di: rendicontazione mensile da parte del Referente al RPCT in materia di pubblicazioni sulla trasparenza attraverso una reportistica informatizzata; incontri quadrimestrali tra Referente, RPCT e Responsabili di Servizio; incontro annuale tra ODV e RPCT; audit aziendali condotti dal Referente, dall'incaricato degli audit aziendali e dal consulente esterno se necessario;
- formazione in materia di prevenzione della corruzione e Codice Etico aziendale;
- avvio dell'applicazione della normativa *de qua* alla società controllata Energica Srl, come previsto dalle Linee Guida Anac di fine 2017 - Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 - riferite agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni;
- revisione della mappatura delle aree a rischio sulla base di un'analisi per processo e non per reato.

10 – Pubblicazione

Il presente piano è pubblicato, a seguito della sua approvazione, nel sito web www.amcasale.it.

11 - Allegati

Tabella dei rischi

Mappatura

[illegible]

MAPPATURA

Art. 314 c.p. "Peculato"

[Art. 315 c.p. "Malversazione a danno di privati"]^x

Art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"

Art. 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello Stato"

Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"

Art. 317 c.p. "Concussione"

Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

Artt. 318-322 c.p. Fattispecie corruttive

Art. 322 bis c.p. "Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri"

Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"

[Art. 324 c.p. "Interesse privato in atti d'ufficio"]^x

Artt. 325-326 c.p. Fattispecie in materia di invenzioni, scoperte e segreti

[Art. 327 c.p. "Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità"]^x Art. 328 c.p. "Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione"

Art. 329 c.p. "Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica"

[Art. 330 c.p. "Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori"]^x

Art. 331 c.p. "Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità"

[Artt. 332 c.p. "Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio" e art. 333 c.,p. "Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro"]^x

^x Fattispecie abrogate rispettivamente ad opera della Legge 205/1990 e della Legge 146/1990

Artt. 334-335 c.p. Fattispecie in materia di cose sottoposte a sequestro

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516

Art. 640 comma 2° numero 1 c.p. "Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico e dell'Unione Europea"

Art. 640 bis c.p. "Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

Art. 640 ter c.p. "Frode informatica"

MAPPATURA

Alla luce di quanto sinora esposto, sono state oggetto di analisi le seguenti fattispecie:

1.1. Art. 314 c.p. "Peculato"

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una norma a più fattispecie: il primo comma punisce la condotta di peculato semplice, il secondo comma punisce la condotta di cosiddetto "peculato d'uso". In entrambi i casi, si tratta di reati a soggettività propria, i quali possono essere commessi solo da coloro che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.

Il primo comma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che si appropria di denaro o altre cose mobili altrui di cui ha la disponibilità a causa della funzione svolta, esercitando su questi i poteri tipici del proprietario.

Il comma secondo punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio finalizzata allo scopo di fare un uso solo momentaneo della cosa per poi restituirla al termine dell'uso stesso.

Ad esempio, l'incaricato di pubblico servizio si appropria del denaro dell'ente.

PROCESSI A RISCHIO

In tutti i casi in cui si faccia uso di beni appartenenti all'ente, nella libera disponibilità dell'utilizzatore (computer, telefoni, cartoleria, telepass, carta carburante, etc...), esiste il rischio di commissione del reato di peculato. Tuttavia, la stessa Giurisprudenza soccorre nel delimitare l'area del penalmente rilevante valorizzando il principio di offensività: solo l'appropriazione di denaro o altre utilità che vada a ledere i beni giuridici tutelati dalla norma (art. 97 Cost.) può assurgere al rango di illecito penalmente sanzionabile (non così, ad esempio, nel caso di beni di modesto valore economico). Di tale dato occorre necessariamente tenere conto in sede di valutazione del rischio, bilanciando l'elevato numero di potenziali soggetti attivi con la probabilità che la condotta risulti penalmente rilevante.

Dalle interviste svolte è emerso che i processi maggiormente a rischio riguardano:

- la gestione della cd. "piccola cassa": l'area utenza ha a disposizione una cassa, con rendicontazione periodica; gli operatori degli sportelli non

possono ritirare denaro contante: i pagamenti agli sportelli avvengono tramite POS;

- i rimborsi spesa di viaggio e soggiorno, l'utilizzo del telepass e della carta carburante, disciplinato internamente dal regolamento del personale;
- la vendita a bordo dei biglietti per il trasporto pubblico: ciascun conducente ha a disposizione un blocchetto da 50 biglietti (consegna e restituzione matrice regolati in sede dal responsabile d'esercizio settore trasporti con un registro di carico-scarico) per la vendita sul mezzo, il conducente non ha una cassa iniziale;
- il pagamento della sanzione elevata dal controllore per trasporto senza biglietto: una volta riscontrata l'assenza di un titolo di viaggio, il controllore eleva la sanzione compilando un verbale; il trasgressore ha facoltà di pagare la sanzione direttamente al controllore che rilascia la ricevuta liberatoria;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti (fatturazione, gestione degli incassi, acquisti).

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato il reato è commissibile potenzialmente da tutte le risorse che hanno la disponibilità di denaro e/o altre utilità riferibili all'ente, sempre avendo a mente le considerazioni pocanzi svolte in punto lesione del principio di offensività.

In particolare, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Vice Direttore Generale – Direttore generale f.f.
- Responsabile d'esercizio settore trasporti
- Trasporti e Gestione Soste
- Settore Segreteria Amm.ne Personale
- Ufficio Utenza e Ufficio Bollettazione
- Acquisti e Magazzino
- Tutti i dipendenti

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST

Basso

1.2. [Art. 315 c.p. "*Malversazione a danno di privati*"]^x

^x Fattispecie abrogata ad opera della Legge 86/1990.

1.3. Art. 316 c.p. *“Peculato mediante profitto dell'errore altrui”*

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una fattispecie a soggettività propria in cui a differenza del reato di cui all'art. 314 c.p.:

- l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica;
- non è richiesto il requisito del preesistente possesso.

La condotta consiste nell'ottenere – senza averne diritto – denaro o altre utilità per sé o per altri, profittando di una preesistente falsa rappresentazione del terzo.

Ad esempio, l'operatore addetto alle morosità e rateizzazioni riceve denaro versato da un cliente che erroneamente riteneva di dover pagare un'ultima rata per sanare la propria posizione debitoria, in realtà già sanata e – accortosi dell'errore – lo trattiene per sé.

PROCESSI A RISCHIO

Occorre premettere che si tratta di fattispecie di scarsa applicazione: si contano, infatti, pochi e risalenti arresti giurisprudenziali.

In ogni caso, il reato è commissibile potenzialmente da tutte le risorse che hanno la disponibilità di denaro e/o altre utilità riferibili all'ente, sempre avendo a mente le considerazioni svolte in punto lesione del principio di offensività.

AREE A RISCHIO

In particolare, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Vice Direttore Generale – Direttore generale f.f.
- Dirigente responsabile servizi tecnici
- Responsabile d'esercizio settore trasporti
- Trasporti e Gestione Soste
- Settore Segreteria Amm.ne Personale
- Ufficio Utenza
- Responsabili di area

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST

Basso

1.4. Art. 316 bis c.p. “Malversazione a danno dello Stato”

FATTISPECIE

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque (purchè non appartenente alla P.A.), e consiste nella distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di provenienza pubblica (legittimamente ottenuti) dalle previste finalità di pubblico interesse. Si evidenzia che taluni Autori hanno interpretato l'inciso “estraneo alla Pubblica Amministrazione”, nel senso di ritenere soggetto attivo del reato chiunque purchè diverso dalla P.A. che eroga il conferimento pubblico.

Ad esempio, il presidente del CdA ottiene legittimamente (ovvero in presenza di tutti i presupposti e le condizioni) un contributo dalla regione per l'acquisto di un mezzo per il trasporto pubblico locale ed anziché spenderlo per il fine suddetto, lo versa sul proprio conto corrente.

PROCESSI A RISCHIO

Il processo maggiormente a rischio riguarda la gestione dei conferimenti da parte dei soci e le erogazioni da parte di altri soggetti pubblici.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nella Presidenza, ovvero sia:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.
- Vice Direttore Generale – Direttore generale f.f.
- Responsabile d'esercizio settore trasporti
- Contabilità Generale
- Settore Illuminazione Pubblica
- Servizio cimiteri
- Servizio Idrico Integrato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST

Basso

1.5. Art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di Enti pubblici (anche sovranazionali), tramite la mendacità o l'omissione delle informazioni necessarie per conseguirle.

Ad esempio il Presidente del C.d.A., producendo documentazione falsa, ottiene delle erogazioni statali a titolo di incentivo per l'occupazione (destinate, nell'esempio, ad aziende impieganti più di 400 dipendenti).

PROCESSI A RISCHIO

Dall'analisi delle procedure del Sistema di Gestione e dalle interviste svolte, il processo a maggior rischio riguarda l'iter di richiesta/ottenimento di contributi e finanziamenti.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, tale processo vede coinvolti gli organi di vertice dell'ente, identificabili – come da organigramma – nella Presidenza, ovvero:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.
- Vice Direttore Generale – Direttore generale f.f.
- Responsabile d'esercizio settore trasporti
- Contabilità Generale
- Settore Illuminazione Pubblica
- Servizio cimiteri
- Servizio Idrico Integrato
- Servizio teleriscaldamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST

Basso

1.6. Art. 317 c.p. "Concussione"

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nel costringere taluno a dare o a promettere allo stesso o ad un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico.

Ad esempio, il responsabile tecnico, all'atto del sopralluogo per l'allacciamento alla rete fognaria, costringe il proprietario del terreno a consegnargli del denaro extra al fine del corretto disbrigo della pratica.

PROCESSI A RISCHIO

Occorre premettere che si tratta di fattispecie propria, in cui il soggetto agente deve ricoprire necessariamente la qualifica di pubblico ufficiale.

Pertanto, i processi a rischio vanno identificati in quelli in cui i dipendenti dell'ente esercitano una pubblica funzione amministrativa (ovverosia, una funzione che – ai sensi dell'art. 357 c.p. – è *disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*).

Prestando adesione ad una interpretazione della norma il più possibile estensiva, si ritiene che i processi nei quali i dipendenti dell'ente paiono rivestire la qualifica di pubblici ufficiali siano i seguenti:

- (I) il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria: richiesta da parte del cittadino per allacciarsi e successiva valutazione tecnica da parte dell'Area tecnica (Servizio idrico Integrato); l'autorizzazione è a firma del Dirigente Responsabile Servizi Tecnici;
- (II) le procedure di appalto: delibera del C.d.A. – identificazione dei fornitori/professionisti da invitare (Ufficio Appalti) – stesura del disciplinare (ad opera del Settore tecnico/ufficio Appalti) e firma del bando (Presidente del C.d.A./Direttore Generale) – nomina della commissione da parte del C.d.A. – procedura di selezione – affidamento, esecuzione e contabilità lavori ;
- (III) le pratiche per la gestione dei loculi e delle tombe monumentali: il settore Servizi Cimiteri si occupa del rilascio delle concessioni dei loculi e cura la procedura di retrocessione delle tombe ormai dismesse all'esito della quale si può avere la vendita con asta pubblica (nel caso in cui vada deserta possono attivare altre procedure ivi compresa la trattativa privata); i rapporti con il Comune sono gestiti da un apposito contratto di servizio.
- (IV) la gestione del servizio di trasporto pubblico (rilascio abbonamenti – anche agevolati –, controllo possesso del titolo di viaggio, comminazione sanzioni)

- (V) la gestione delle soste a pagamento (rilascio abbonamenti, controllo del regolare pagamento, comminazione sanzioni).

Per completezza, si segnala che, con riguardo all'autorizzazione allo scarico, l'ente rilascia un parere tecnico alla Provincia/SUAP circa la capacità dell'impianto di sopportare lo scarico, ma l'autorizzazione allo scarico è di competenza della Provincia. Pertanto, in tale ambito non si ravvisano gli estremi della pubblica funzione così come definita dall'art. 357 c.p. (bensì, di incaricati di un pubblico servizio).

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato il reato è commissibile dalle sole risorse che, nell'esercizio delle loro mansioni, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.

In particolare, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A./C.d.A.
- Vice Direttore Generale – Direttore generale f.f.
- Dirigente Responsabile Servizi Tecnici
- Responsabile d'esercizio settore trasporti
- Tutti i Servizi aziendali
- Segreteria Appalti
- Ufficio Utenza

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST

Basso

1.7. Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma chi da o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di fattispecie frutto dello "spacchettamento" dell'ipotesi di concussione operata dalla Legge 190/2012. Per quanto la condotta presenti tratti in comune con quella di cui all'art. 317 c.p., si evidenziano alcune differenze rispetto all'ipotesi di cui all'art. 317 c.p.:

- la veste di soggetto attivo del reato può essere anche ricoperta dall'incaricato di un pubblico servizio
- la modalità esecutiva della condotta viene individuata nella induzione
- la punibilità è estesa anche al soggetto che dà o promette utilità.

Ad esempio, l'incaricato del Comune per le pratiche di rilascio di un'autorizzazione, in un primo momento prospetta al cittadino la fattibilità del buon esito della pratica amministrativa, ventilando poi gravi difficoltà superabili solo a seguito di un'indebita dazione di denaro, inducendo così il cittadino ad adeguarsi a tale richiesta.

PROCESSI A RISCHIO

Attesa l'estensione della punibilità anche all'incaricato di un pubblico servizio si ritengono a rischio:

- (I) il procedimento per il rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque industriali: si tratta di un procedimento in cui AMC (Servizio idrico Integrato – Dirigente Responsabile Servizi tecnici) viene coinvolta (in qualità di gestore della rete idrica) per il rilascio di un parere tecnico volto a valutare – sulla base dei dati forniti dal cliente – la capacità della rete di sopportare lo scarico delle acque. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente entro i termini fissati dall'Autorità stessa;
- (II) il procedimento per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria: richiesta da parte del cittadino per allacciarsi e successiva valutazione tecnica da parte dell'Area tecnica (Settore idrico Integrato); l'autorizzazione è a firma del Dirigente Responsabile Servizi Tecnici;
- (III) le procedure di appalto: delibera del C.d.A. – identificazione dei fornitori/professionisti da invitare (Ufficio Appalti) – stesura del disciplinare (ad opera del Settore tecnico/ufficio Appalti) e firma del bando (Presidente del C.d.A./Direttore Generale) – nomina della commissione da parte del C.d.A. – procedura di selezione – affidamento, esecuzione e contabilità lavori;
- (IV) le pratiche per la gestione dei loculi e delle tombe monumentali: il settore Servizi Cimiteri si occupa del rilascio delle concessioni dei loculi e cura la procedura di retrocessione delle tombe ormai dismesse all'esito della quale si può avere la vendita con asta pubblica (nel caso in cui vada deserta possono attivare altre procedure ivi compresa la trattativa privata); i rapporti con il Comune sono gestiti da un apposito contratto di servizio
- (V) la gestione del servizio di trasporto pubblico (rilascio abbonamenti – anche agevolati –, controllo possesso del titolo di viaggio, comminazione sanzioni)
- (VI) la gestione delle soste a pagamento (rilascio abbonamenti, controllo del regolare pagamento, comminazione sanzioni).

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio (oltre a quelle che intervengono nei processi a rischio di commissione del reato di cui all'art. 317 c.p.) vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A./C.d.A.
- Vice Direttore Generale – Direttore generale f.f.
- Dirigente Responsabile Servizi tecnici
- Responsabile d'Esercizio Settore Trasporti
- Tutti i Servizi aziendali
- Ufficio Utenza
- Segreteria Appalti

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST

Basso

1.8. Artt. 318-322 c.p. Fattispecie corruttive

FATTISPECIE

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla

reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di fattispecie caratterizzate dalla stipula di un accordo criminoso avente ad oggetto il mercanteggiamento delle pubbliche funzioni dietro corrispettivo (denaro o altra utilità).

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, all'atto di rivestire una qualifica di pubblico ufficiale, fa pressioni su un cliente al fine di ottenere una retribuzione extra non dovuta.

PROCESSI A RISCHIO

Dalle interviste svolte è emerso che i processi maggiormente a rischio riguardano:

- (I) il procedimento per il rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque industriali: si tratta di un procedimento in cui AMC (Servizio idrico Integrato – Dirigente Responsabile Servizi tecnici) viene coinvolta (in qualità di gestore della rete idrica) per il rilascio di un parere tecnico volto a valutare – sulla base dei dati forniti dal cliente – la capacità della rete di sopportare lo scarico delle acque. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente entro i termini fissati dall'Autorità stessa;

- (II) il procedimento per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria: richiesta da parte del cittadino per allacciarsi e successiva valutazione tecnica da parte dell'Area tecnica (Settore idrico Integrato); l'autorizzazione è a firma del Dirigente Responsabile Servizi Tecnici;
- (III) le procedure di appalto: delibera del C.d.A. – identificazione dei fornitori/professionisti da invitare (Ufficio Appalti) – stesura del disciplinare (ad opera del Settore tecnico/ufficio Appalti) e firma del bando (Presidente del C.d.A./Direttore Generale) – nomina della commissione da parte del C.d.A. – procedura di selezione – affidamento, esecuzione e contabilità lavori;
- (IV) le pratiche per la gestione dei loculi e delle tombe monumentali: il settore Servizi Cimiteri si occupa del rilascio delle concessioni dei loculi e cura la procedura di retrocessione delle tombe ormai dismesse all'esito della quale si può avere la vendita con asta pubblica (nel caso in cui vada deserta possono attivare altre procedure ivi compresa la trattativa privata); i rapporti con il Comune sono gestiti da un apposito contratto di servizio.
- (V) il procedimento di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane: il procedimento inizia su input di un Responsabile che evidenzia l'esigenza di una risorsa e ne delinea le caratteristiche – invio della richiesta ad agenzie interinali, annunci vari e banca dati aziendale – selezione dei curricula – primo colloquio conoscitivo (tenuto dall'Ufficio Legale e dal Responsabile Richiedente) – prova pratica- secondo colloquio (tenuto dall'Assistente Legale, dal Responsabile richiedente e dal Direttore Generale).
Per quanto concerne le progressioni di carriera, la decisione finale spetta al Direttore Generale con presa d'atto del C.d.A.;
- (VI) il procedimento di affidamento di incarichi professionali all'esterno: il procedimento ricalca l'affidamento di lavori, servizi e forniture quanto all'attribuzione delle competenze, ai limiti di spesa, alla consultazione dell'albo dei professionisti, tenendo conto della natura fiduciaria del rapporto e delle specificità tecniche richieste (C.d.A. e Direttore Generale);
- (VII) il procedimento di affidamento diretto: input derivante da una risorsa richiedente/ RUP (Lavori , Servizi e Forniture) che ne segnala la necessità ; individuazione dei prestatori nell'albo aziendale (Ufficio Appalti/Ufficio Acquisti) ai quali viene richiesto un preventivo da sottoporre all'attenzione del Responsabile richiedente e dell'Ufficio Acquisti che ne verificano la corrispondenza alle esigenze aziendali; il Direttore Generale firma gli atti autorizzativi per poi procedere all'acquisto –;
- (VIII) la gestione delle rateizzazioni e morosità: i criteri in merito a rateizzazioni e morosità (numero di rate massimo, importo di ciascuna, attivazione del recupero crediti, etc) vengono deliberati dal C.d.A.

Per importi inferiori a 5.000 euro gli operatori allo Sportello operano seguendo la procedura interna (il loro operato è oggetto di controllo da parte del Coordinatore Ufficio Utenza); per morosità superiori a tali importi, la competenza spetta al Coordinatore Ufficio Utenza ed al Direttore Generale;

- (IX) la gestione del servizio di trasporto pubblico (rilascio abbonamenti – anche agevolati –, controllo possesso del titolo di viaggio, comminazione sanzioni)
- (X) la gestione delle soste a pagamento (rilascio abbonamenti, controllo del regolare pagamento, comminazione sanzioni).

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A./C.d.A.
- Vice Direttore Generale – Direttore Generale f.f.
- Dirigente Responsabile Servizi Tecnici
- Responsabile d'Esercizio Settore Trasporti
- Tutti i servizi aziendali
- Settore Segreteria Appalti – Amm.ne Personale
- Settore Legale
- Ufficio Utenza
- Ufficio Informatico
- Ufficio Acquisti e Magazzino

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE

Alto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST

Basso

- 1.9. *Art. 322 bis c.p. "Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri"*

FATTISPECIE

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;

4) ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319 quater comma secondo, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

CONDOTTA TIPICA

La norma estende la punibilità dei comportamenti di cui agli articoli sinora analizzati ai casi in cui la figura di P.U. o di I.P.S. sia ricoperta dai soggetti di cui al comma 1.

Si precisa che all'interno dell'ente nessuna risorsa riveste tali qualifiche soggettive, pertanto il reato è astrattamente configurabile solo dal lato attivo (e limitatamente alle ipotesi a plurisoggettività necessaria), ovvero solo nel caso in cui le risorse rivestano il ruolo di concussore o corruttore di uno di tali soggetti.

Ad esempio, il funzionario di una commissione della C.E. viene corrotto da parte di un dipendente dell'Ente al fine di lucrare agevolazioni in capo all'Ente stesso.

PROCESSI A RISCHIO

Atteso il rinvio esplicito alle fattispecie di corruzione ed induzione indebita (le uniche a plurisoggettività necessaria), si richiamano le considerazioni svolte con riguardo agli artt. 318-322.

AREE A RISCHIO

Analogamente ai processi, si rinvia all'analisi svolta con riguardo agli articoli 318-322.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE

Alto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST

Basso

1.10. Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato a soggettività ristretta (risulta infatti, commissibile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio), a condotta vincolata (occorre che il soggetto agisca violando norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti) sorretto dal dolo intenzionale di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto.

Ad esempio, il Presidente del C.d.A. affida direttamente dei lavori, omettendo l'indizione di apposita gara, ad una società costituita immediatamente prima dell'affidamento diretto ed avente capitale sociale integralmente detenuto da suoi parenti ed affini.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio riguardano:

- (I) l'affidamento di incarichi professionali esterni
- (II) il procedimento di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- (III) il procedimento di affidamento diretto
- (IV) le procedure di appalto
- (V) il procedimento per il rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque industriali
- (VI) il procedimento per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria
- (VII) le pratiche per la gestione dei loculi e delle tombe monumentali
- (VIII) la gestione del servizio di trasporto pubblico (rilascio abbonamenti – anche agevolati –, controllo possesso del titolo di viaggio, comminazione sanzioni)
- (IX) la gestione delle soste a pagamento (rilascio abbonamenti, controllo del regolare pagamento, comminazione sanzioni).

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A./C.d.A.
- Vice Direttore Generale – Direttore Generale f.f.
- Dirigente Responsabile Servizi Tecnici

- Responsabile d'Esercizio Settore Trasporti
- Tutti i Servizi Aziendali
- Ufficio Informatico
- Ufficio Utenza
- Settore Segreteria Appalti – Amm.ne Personale
- Settore Legale
- Ufficio Acquisti

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST

Basso

1.11. [Art. 324 c.p. *“Interesse privato in atti d'ufficio”*]^x

^x Fattispecie abrogata ad opera della Legge 146/1990.

1.12. Artt. 325-326 c.p. *Fattispecie in materia di invenzioni, scoperte e segreti*

FATTISPECIE

Art. 325 c.p. *“Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio”*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 c.p. *“Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio”*

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

CONDOTTA TIPICA

Entrambe le fattispecie sono a soggettività ristretta essendo perseguibili solo ove commesse da un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

La condotta punita dall'art. 325 c.p. consiste nell'impiego a profitto proprio o altrui di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali da cui tragga un vantaggio diverso da quello che otterrebbe con la rivelazione a pagamento dell'invenzione o della scoperta. Si tratta di una fattispecie che non ha mai trovato riscontro nella prassi (o, quantomeno, non risultano pronunce edite).

La fattispecie di cui all'art. 326 c.p. punisce quattro figure criminose: (I) due di rivelazione di segreti che si differenziano per il diverso elemento soggettivo (dolo nell'ipotesi di cui al primo comma, colpa in quella di cui al secondo); (II) due di utilizzazione dei segreti che si differenziano a seconda del fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dal soggetto attivo.

PROCESSI A RISCHIO

Aderendo ad una lettura estensiva del concetto di invenzione, scoperta o segreto, si ritiene che il rischio possa riguardare il processo di progettazione delle opere.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Dirigente Responsabile Servizi tecnici
- Tutti i Servizi aziendali

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST

Basso

1.13. *[Art. 327 c.p. "Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità"]*^x

^x Fattispecie abrogata ad opera della Legge 205/1999.

1.14. *Art. 328 c.p. "Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione"*

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una norma a più fattispecie in cui:

- (I) al primo comma viene sanzionata la condotta di indebito rifiuto di compiere atti di ufficio qualificati, il cui compimento risulta strumentale al soddisfacimento di preminenti ragioni di interesse pubblico espressamente tipizzate dalla legge (ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità)
- (II) al secondo comma viene sanzionata la condotta di omesso compimento di un atto o di omessa risposta (laddove sussiste un obbligo della P.A. in tal senso) a fronte della diffida ad adempiere presentata dal privato.

Ad esempio, l'ente non adempie nei tempi previsti al rilascio dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete fognaria.

PROCESSI A RISCHIO

Allo stato si ritiene di poter configurare i seguenti processi a rischio:

- (I) il procedimento per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria;
- (II) il procedimento per il rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque industriali.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Dirigente Responsabile Servizi Tecnici
- Servizio Idrico Integrato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST

Basso

1.15. *Art. 329 c.p. "Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica"*

FATTISPECIE

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile dal militare o dall'agente di forza pubblica e consiste l'omissione o il ritardo nell'esecuzione di una richiesta previamente formulata nelle forma di legge da parte dell'Autorità competente.

PROCESSI A RISCHIO

La fattispecie de qua non risulta commissibile atteso che nessuna delle risorse dell'ente riveste le qualifiche soggettive richieste dalla norma.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente

1.16. [Art. 330 c.p. *"Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori"*]^x

^x Fattispecie abrogata ad opera della Legge 146/1990.

1.17. Art. 331 c.p. *"Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità"*

FATTISPECIE

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato che punisce la condotta alternativa di interruzione ovvero sospensione di un servizio pubblico essenziale. La nozione di servizio pubblico essenziale è stata elaborata dalla Corte Costituzionale intendendo come tale quel servizio di cui la collettività non può fare a meno senza subire un pregiudizio apprezzabile (Corte Cost. 17.03.1969, n° 31). Indispensabile al fine dell'integrazione del reato de quo è la presenza di un'organizzazione imprenditoriale.

Ad esempio, l'ente interrompe il servizio di erogazione dell'acqua potabile.

PROCESSI A RISCHIO

Allo stato si ritiene di poter individuare quale processo a rischio la gestione del servizio (I) idrico integrato, (II) di illuminazione pubblica, (III) di teleriscaldamento, , (IV) di distribuzione gas, (V) di trasporto pubblico e (VI) servizio cimiteri.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Vice Direttore Generale – Direttore Generale f.f.

- Dirigente Responsabile Servizi Tecnici
- Responsabile d'Esercizio Settore Trasporti
- Ufficio utenza
- Tutti i servizi aziendali

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST

Basso

1.18. *[Artt. 332 c.p. “Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio” e art. 333 c.p. “Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro”]*^x

^x Fattispecie abrogate rispettivamente ad opera della Legge 205/1999 e della Legge 146/1990.

1.19. *Artt. 334-335 c.p. Fattispecie in materia di cose sottoposte a sequestro*

FATTISPECIE

Art. 334 c.p. “Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa”

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335 c.p. “**Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.**”

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

CONDOTTA TIPICA

Presupposti operativi di entrambe le fattispecie sono:

- (I) la presenza di un vincolo di indisponibilità impresso su un bene nel corso di un procedimento penale ovvero dall'autorità amministrative,
- (II) la qualifica soggettiva dei custode in capo all'autore del reato.

L'art. 334 c.p. punisce la condotta del custode che sottrae (attività in seguito alla quale il bene fuoriesce dalla sfera giuridica delineata dal procedimento cautelare), sopprime (occulta), distrugge (elimina fisicamente), disperde (attività che produce, quale effetto finale, la vanificazione del vincolo impresso dalla misura cautelare) o deteriora (riduzione delle funzionalità essenziali del bene oggetto di sequestro) la cosa sottoposta a vincolo di indisponibilità con l'intenzione di avvantaggiare il proprietario della stessa.

L'art. 335 c.p. punisce le condotte previste dal precedente articolo (ad eccezione del deterioramento) commesse a titolo di colpa.

Ad esempio, un dipendente dell'ente, nominato custode di un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, agevola la circolazione abusiva di tale veicolo da parte di un terzo, sorpreso mentre circolava alla guida dello stesso.

PROCESSI A RISCHIO

La fattispecie de qua non risulta commissibile atteso che allo stato nessuna risorsa risulta essere stata nominata custode di bene nel corso di un procedimento penale ovvero con provvedimento dell'Autorità Amministrativa.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente

1.20. *Art. 640 comma 2° numero 1 c.p. "Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico e dell'Unione Europea"*

FATTISPECIE

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- 3) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'indurre in errore, mediante artifici o raggiri, le competenti autorità pubbliche in modo da determinare le stesse a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per l'agente ingannatore.

Ad esempio, un dipendente dell'ente cede a terzi il proprio badge, così attestando falsamente la propria presenza in ufficio (e percependo la conseguente retribuzione) riportata o nei fogli di presenza.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio riguardano:

- (I) la gestione del personale
- (II) la gestione dei rimborsi spese di viaggio e soggiorno
- (III) la gestione del procedimento di retrocessione delle tombe dismesse
- (IV) la gestione del servizio di illuminazione pubblica
- (V) i flussi economici in entrata ed uscita.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A./ C.d.A
- Vice Direttore Generale – Direttore Generale f.f.
- Dirigente Responsabile Servizi Tecnici
- Responsabile d'esercizio settore trasporti
- Servizio teleriscaldamento
- Servizio Ciclo Idrico Integrato
- Settore Servizi Cimiteri
- Settore Illuminazione Pubblica
- Settore Segreteria Amm.ne Personale
- Contabilità Generale
- Tutti i dipendenti

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST

Basso

1.21. *Art. 640 bis c.p. "Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche"*

FATTISPECIE

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europea.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di enti pubblici (anche sovranazionali), risultato reso possibile dall'induzione in errore dell'Ente Pubblico per mezzo di artifici o raggiri.

Ad esempio, il Presidente del C.d.A. – preconstituendo una falsa documentazione atta ad indurre in errore l'Ente Pubblico – ottiene un finanziamento statale per l'acquisto di uno scuolabus simulando la gestione di una nuova linea di trasporto.

PROCESSI A RISCHIO

Il processo maggiormente a rischio riguarda la richiesta di contributi e finanziamenti.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A./C.d.A.
- Vice Direttore Generale – Direttore generale f.f.
- Dirigente Responsabile servizi tecnici
- Responsabile d'esercizio settore trasporti
- Contabilità Generale
- Tutti i servizi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST

Basso

1.22. Art. 640 ter c.p. "Frode informatica"

FATTISPECIE

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto (con altrui danno) procurato intervenendo su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico o alterandone il funzionamento.

Ad esempio, un dipendente manomette il circuito informatico di pagamento on line determinando l'accreditamento del denaro dell'ente sul proprio conto corrente.

PROCESSI A RISCHIO

Il processo maggiormente a rischio riguarda la gestione delle postazioni informatiche, con particolare rilievo alle postazioni dalle quali si possono gestire i flussi economici.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato le aree a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Vice Direttore Generale – Direttore Generale f.f.
- Ufficio Informatico
- Contabilità generale
- Ufficio bollettazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST

Basso